



Consorzio  
di Bonifica  
Centro Sud Puglia

## REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI CONSORTILI

*redatto ai sensi della L.R. n. 1/2017 art. 6, co. 2, lett. b)*

Approvato dal Commissario Straordinario: Dott. Francesco Ferraro

Delibera Commissariale n. 1065 del 06/12/2024

### Matrice delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	redazione	verifica	approvazione
00		Prima emissione	Dott A. Trapanà Dott. P. L'Erede P.I. M. Scolozzi	Dott. P. De Simone	Dott. F. Ferraro



Corso Trieste n.11 ■ 70126 BARI  
tel 080 54.19.111  
pec [protocollo@pec.bonificacspuglia.it](mailto:protocollo@pec.bonificacspuglia.it)  
web [www.bonificacspuglia.it](http://www.bonificacspuglia.it)  
cod. fisc. 93544360725



## Sommario

Art. 1	Oggetto e scopo del regolamento.....	3
Art. 2	Individuazione dei tributi consortili oggetto del regolamento.....	3
Art. 3	Determinazione del soggetto debitore.....	4
Art. 4	Tutela del contribuente.....	4
Art. 5	Contributo.....	5
Art. 6	Forme di gestione.....	5
Art. 7	Funzionario responsabile del procedimento per la gestione dei tributi del Consorzio.....	5
Art. 8	Procedure di Riscossione.....	6
Art. 9	Riscossione Volontaria mediante avvisi di pagamento.....	7
Art. 10	Recapito dei documenti.....	8
Art. 11	Modalità di pagamento.....	8
Art. 12	Riscossione spontanea mediante cartella.....	9
Art. 13	Attività di controllo e verifica.....	10
Art. 14	Rateazione delle somme dovute.....	10
Art. 15	Autotutela.....	11
Art. 16	Contenzioso tributario.....	11
Art. 17	Rimborsi e compensazioni.....	12
Art. 18	Crediti di modesta entità.....	12
Art. 19	Trattamento dei dati.....	12
Art. 20	Rinvio e coordinamento.....	13
Art. 21	Entrata in vigore.....	13



### Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento, adottato nel rispetto dei principi contenuti nel R.D. n. 215 del 13/02/1933, dell'art. 860 del Cod Civ., nonché Leggi Regionali pugliesi n. 12 del 21 giugno 2011 e n. 4 del 13 marzo 2012, disciplina in via generale le entrate tributarie del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il regolamento indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate tributarie consortili, nonché delle attività relative alla riscossione ed ai rimborsi.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'Ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento di contabilità del Consorzio.

### Art. 2 Individuazione dei tributi consortili oggetto del regolamento.

Il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia riunisce per legge i proprietari dei terreni e fabbricati che si trovano all'interno del suo comprensorio e che godono, anche in via indiretta, dei benefici derivanti dagli interventi territoriali svolti dalla struttura operativa del Consorzio e delle altre attività consortili.

L'Ente è istituito con leggi regionali n. 1 del 03 febbraio 2017 e n. 38 del 20 settembre 2017 che hanno ridelimitato e accorpato i comprensori di Bonifica dei Consorzi soppressi: Terre d'Apulia di Bari, Stornara e Tara di Taranto, Arneo di Nardò ed Ugento e Li Foggi di Ugento. Su questo comprensorio il Consorzio esercita le funzioni di bonifica ai sensi degli Artt. 857-865 del Codice Civile, della Legge Regionale n. 1 del 03.02.1917 e del R.D. n.215/1933. Tali funzioni hanno rilevanza costituzionale ai sensi dell'Art. 44 della Costituzione.

Il presente Regolamento riguarda la riscossione delle seguenti entrate, derivanti dal potere impositivo che la legislazione statale attribuisce ai Consorzi, uniformando la disciplina delle entrate in tutto il comprensorio consortile, relativa :

#### **Contributo codice 630** – Beneficio di difesa idraulica

Il contributo trova la sua fonte legislativa nell'art. 860 c.c, negli artt. 10, 11e 59 del R.D. n. 215/1933 e nelle leggi regionali n. 12/2011 e n. 4/2012. Il contributo pagato dai proprietari di immobili è finalizzato a contribuire alle spese per la manutenzione ed esercizio di opere dalle quali derivino agli immobili stessi particolari benefici, nonché alle spese di funzionamento del Consorzio. A tal fine, il Consorzio elabora un piano di classifica degli immobili che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina per ciascun immobile l'indice di contribuenza. L'imponibile del contributo è calcolato sulla base della rendita catastale per i fabbricati e del reddito dominicale per i terreni e sulla base degli indici di beneficio relativi all'area sulla quale l'immobile è situato. Tali indici sono un moltiplicatore della rendita catastale e del reddito dominicale.

#### **Contributo codice 648** – Beneficio di disponibilità irrigua



Una parte importante dei terreni posti all'interno dell'area di operatività del Consorzio è raggiunta anche dal servizio irriguo. Anche il contributo del servizio irriguo è disciplinato dal Piano di Classifica. L'importo del tributo è proporzionale alla superficie catastale servita dalla rete di distribuzione ed è riferita all'insieme dei costi fissi che garantiscono la potenzialità del servizio irriguo, cioè che consentono alle utenze servibili di effettuare l'esercizio irriguo secondo quanto stabilito dal regolamento irriguo consortile. I beneficiari da tali spese sono tutti gli immobili che hanno la possibilità di essere effettivamente irrigati. Tale contributo pertanto viene fatta pagare a prescindere dall'eventuale effettivo utilizzo della risorsa irrigua.

Dal presente regolamento sono escluse le altre entrate di natura non tributaria o corrispettiva, quali quelle relative al beneficio di disponibilità le quali, configurandosi come canoni a consumo, sono disciplinate dal contratto di fornitura appositamente stipulato con il soggetto fruitore.

### **Art. 3 Determinazione del soggetto debitore.**

I dati di consistenza e proprietà immobiliari sono acquisiti principalmente tramite flussi di aggiornamento periodico (tipicamente annuale) acquisito dall'Agenzia delle Entrate – Territorio, quale fonte autorevole ed indipendente, oltre che da specifiche comunicazioni dei soggetti interessati.

I contributi di bonifica sono oneri reali sulla proprietà, per cui, a differenza di altre imposte, questi gravano direttamente sull'immobile. Il contributo imposto dal Consorzio è, perciò, da intendersi diretto agli immobili per la loro salvaguardia e non alle singole persone fisiche eventualmente comproprietarie. Conseguentemente non è possibile provvedere alla ripartizione della quota di proprietà frazionando il tributo, in quanto il bene immobile è considerato, in questo caso, bene giuridicamente indiviso. Si tratta di un'obbligazione indivisibile regolata, ai sensi dell'art. 1317 del codice civile, dalle stesse norme disciplinanti le obbligazioni solidali, con la conseguenza che il debitore individuato per il pagamento è obbligato ad eseguire per intero la prestazione al creditore (con la possibilità, per colui che ha pagato, di richiedere dagli altri condebitori la parte spettante a ciascuno di essi, ex art. 1299 codice civile).

La scelta del soggetto debitore, in caso di cointestati, avviene quindi scegliendo il proprietario con il criterio dell'ordinamento alfabetico come risultante nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate – Territorio, qualora le quote di proprietà siano paritarie, al soggetto con quota maggiore qualora le quote di proprietà non siano uguali. Se il primo in ordine alfabetico è carente dei dati per il recapito postale, si procede con il secondo in ordine e così via.

Per i soggetti minori, il soggetto passivo è il tutore indicato nell'atto di acquisto.

### **Art. 4 Tutela del contribuente.**

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1 ed in applicazione delle disposizioni contenute nella legge 1 agosto 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Consorzio, particolarmente quale soggetto attivo dell'entrata, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:
  - Chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari.
  - Pubblicità e informazione dei provvedimenti assunti dall'organo di governo;
  - Semplificazione e facilitazione degli adempimenti.



- Rapporti di buona fede e leale collaborazione.
- 2. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentirne un'agevole interpretazione da parte dei contribuenti e di perseguire l'obiettivo della certezza nella applicazione delle disposizioni adottate.
- 3. Il Consorzio assicura trasparenza nel proprio operato, anche attraverso adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti in materia tributaria ed in generale sulle entrate.
- 4. Il Consorzio assicura adeguata informazione ai contribuenti in materia di tributi consortili ed altre entrate, attraverso gli sportelli dedicati informative e/o avvisi pubblicati sulla home page del sito internet istituzionale, attraverso comunicati stampa sui quotidiani e sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale.
- 5. Le informazioni ai contribuenti sono assicurate nel rispetto della proporzionalità, della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

#### **Art. 5 Contributo**

1. I Contributi sono determinati con deliberazioni dell'organo di governo del Consorzio, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Con lo stesso atto vengono altresì fissate le misure delle eventuali detrazioni e/o riduzioni che le specifiche disposizioni di legge o di regolamento prevedono per ogni singola entrata.
2. Le deliberazioni devono essere normalmente adottate entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, fatte salve le deroghe di legge o motivate situazioni eccezionali.
3. Se non diversamente stabilito dalla legge, in caso di mancata approvazione delle deliberazioni, si intendono confermate le aliquote e tariffe precedentemente in vigore.

#### **Art. 6 Forme di gestione**

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere improntata ad economicità, funzionalità, efficienza, equità.
2. Oltre alla gestione diretta delle entrate consortili possono essere utilizzate dall'Ente le modalità di gestione previste dalla normativa vigente.
3. L'indirizzo di avvalersi di una forma di gestione delle entrate consortili diversa da quella diretta, ove non stabilito dalla legge statale o regionale, deve essere deliberato dall'Amministrazione del Consorzio, previa valutazione della proposta in termini di costi, efficienza ed efficacia.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve determinare, nel complesso, oneri superiori ai benefici e, tendenzialmente, non deve riflettere maggiori costi diretti sul contribuente consorziato.

#### **Art. 7 Funzionario responsabile del procedimento per la gestione dei tributi del Consorzio**

1. Con deliberazione dell'organo competente è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un Funzionario responsabile del procedimento, cui sono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.



2. Il Funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.
3. In particolare il Funzionario responsabile del procedimento:
  - a. cura tutte le attività inerenti la gestione del tributo (quali organizzazione degli uffici, informazioni ai contribuenti) e le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, liquidazione, verifica, accertamento, riscossione, gestione dei rapporti con l'eventuale concessionario della riscossione, applicazione delle sanzioni;
  - b. ove necessario, appone il visto di esecutorietà sui ruoli/sulle liste di carico di riscossione, anche coattiva;
  - c. cura la pubblicazione dei ruoli di contribuenza e delle relative liste di carico sull'albo pretorio consortile e richiede la pubblicazione dell'avviso dei ruoli presso gli albi pretori delle Amministrazioni Comunali il cui territorio è inserito nel perimetro di contribuenza, nonché ogni altro adempimento previsto dalla legge;
  - d. sottoscrive le richieste, gli avvisi, gli atti di accertamento ed ogni altro provvedimento che impegna il Consorzio verso l'esterno;
  - e. istruisce e dispone i rimborsi;
  - f. concede, nel rispetto delle disposizioni regolamentari e degli atti consortili, il beneficio della rateizzazione dei crediti tributari;
  - g. all'occorrenza, esercita il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione;
  - h. in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario, il controllo della gestione e l'osservanza della relativa convenzione d'affidamento;
  - i. compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del singolo tributo;
  - j. assicura l'adeguamento delle procedure e del regolamento alle innovazioni determinate dalla digitalizzazione dei procedimenti e dalla telematizzazione dei flussi informativi

#### Art. 8 Procedure di Riscossione

Il Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 32 c.2 del D. Lgs. 26.02.1999 n. 46, prima di procedere alla fase di riscossione spontanea mediante cartella di pagamento notificata, applica la fase di riscossione volontaria, gestita direttamente o attraverso soggetti esterni, mediante l'invio di "Avvisi di pagamento bonari", per offrire ai propri consorziati l'opportunità di versare i contributi dovuti, evitando l'aggravio dei diritti di notifica e degli oneri di riscossione comunque spettanti all'Agente della Riscossione, nel caso di pagamento tramite cartella di pagamento.

Infatti in materia di riscossione è opportuno distinguere la "**riscossione spontanea**", che si concretizza nel versamento spontaneo da parte del contribuente di quanto dovuto, dalla "**riscossione forzata (o coattiva)**", che si rende necessaria nei casi in cui il contribuente non adempia volontariamente alla propria obbligazione tributaria. Lo stesso dicasi per la riscossione volontaria, ossia il versamento volontario, del contribuente venuto a conoscenza di quanto dovuto al Consorzio con la ricezione del documento di pagamento.



Gli atti di riscossione inviati ai consorziati (avvisi di pagamento o cartelle di pagamento) riportano i parametri utilizzati per la determinazione del contributo ed i dati degli immobili a cui lo stesso è riferito, in modo che ciascuno possa verificare la congruenza della richiesta contributiva prima di procedere al versamento del contributo dovuto.

I contributi di bonifica non rientrano nell'applicazione dell'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, pertanto deve essere versato l'esatto importo richiesto senza effettuare arrotondamenti.

### Art. 9 Riscossione Volontaria mediante avvisi di pagamento

Determinato l'importo del contributo che grava sugli immobili presenti nel comprensorio di competenza, a fronte della somma necessaria per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali individuata con il Bilancio Preventivo Economico e ripartita con l'applicazione del Piano di Classifica per il riparto delle spese, il Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia provvede ad approvare il "ruolo di Contribuenza" per ciascuna delle tipologie di tributo riportate nell'art. 2 e ad individuare i proprietari degli immobili che devono versare il contributo.

La riscossione delle somme iscritte a ruolo, in questa fase definita "riscossione volontaria" avviene mediante l'invio, tramite il servizio di "posta ordinaria" di Poste Italiane, degli "avvisi di pagamento" presso il domicilio del contribuente conosciuto dal Consorzio e/o presso il suo domicilio digitale (indirizzo pec).

Questa forma di riscossione, non onerosa per il contribuente, facilita le operazioni di rettifica e scarico delle eventuali quote contributive che dovessero presentare anomalie di intestazione o di importo e consente inoltre al Consorzio di Bonifica di realizzare economie in termini di costo del servizio, con effetti positivi che si riflettono anche sul contenimento dell'importo delle quote contributive annuali.

L'avviso di pagamento è un avviso bonario che viene inviato per posta a tutti i contribuenti che sono iscritti nei ruoli del Consorzio e che consente il pagamento dei contributi di bonifica risparmiando gli importi che diversamente sarebbero dovuti per la notifica delle cartelle di pagamento.

L'importo in esso riportato viene calcolato in base ai terreni ed ai fabbricati inseriti nell'archivio catastale del Consorzio e ai coefficienti di contribuenza determinati nel Piano di classifica e negli altri atti di carattere generale e pianificatorio adottati dal Consorzio e previsti dalla legge.

Nella prima pagina dell'avviso di pagamento sono riportate le informazioni sugli importi da pagare e sulle modalità di pagamento. Nel retro dell'avviso sono riportate: **1)** le comunicazioni per il contribuente riguardanti gli estremi degli atti che hanno determinato l'emissione del ruolo; **2)** le informazioni dettagliate delle partite e degli immobili soggetti a contributo. Tale dettaglio può essere utilizzato dal contribuente per effettuare la deduzione nella denuncia dei redditi. Qualora il numero delle partite che costituiscono l'avviso di pagamento sia eccessivo, per motivi di spazio vengono stampate solo alcune delle partite stesse, mentre l'elenco completo può essere reperito mediante la consultazione del sito internet dell'Ente [www.bonificacspuglia.it](http://www.bonificacspuglia.it) nella sezione consulta la cartella inserendo codice fiscale dell'intestatario dell'avviso ed numero personale riportato nell'avviso di pagamento.

**L'AVVISO DI PAGAMENTO** emesso dal creditore è un atto che precede l'emissione della **CARTELLA DI PAGAMENTO**, espressamente previsto nell'ambito della procedura di "Riscossione spontanea a mezzo RUOLO" disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 46 del 1999.



**L'AVVISO DI PAGAMENTO** si configura come un invito di pagamento che il creditore rivolge al suo debitore, senza che a esso possano essere ricollegati effetti negativi, significativi e rilevanti, per il destinatario.

Il Consorzio – anche per il tramite del concessionario della riscossione, ove esistente – può avvalersi della facoltà di adottare e comunicare al contribuente un **SOLLECITO DI PAGAMENTO**, assicurandone, in questo caso, la conoscenza legale al contribuente e preannunciando, al suo interno, l'avvio di azioni esecutive in caso di mancato versamento entro i termini previsti.

Qualora l'avviso o il sollecito di pagamento restino insoluti, si procede – direttamente o per il tramite del concessionario della riscossione – all'emissione della **CARTELLA DI PAGAMENTO**.

#### Art. 10 Recapito dei documenti

Prima di procedere all'invio degli avvisi di pagamento il Consorzio provvede annualmente all'aggiornamento delle proprie rubriche anagrafiche mediante confronto massivo con gli archivi dell'**Anagrafe Tributaria** e successiva normalizzazione dei dati di domicilio fiscale.

Il Consorzio tratta puntualmente tutti quegli avvisi che, per una qualsiasi ragione, vengono restituiti al mittente, aggiornando o perfezionando gli indirizzi e provvedendo a rispedire l'avviso di pagamento al nuovo recapito.

Ai fini del controllo della effettiva consegna del documento di pagamento ogni singolo plico potrà essere tracciato mediante adeguati servizi predisposti dal fornitore del servizio di postalizzazione.

A partire dall'emissione del primo ruolo relativo all'anno 2024 il Consorzio propenderà per "**la consegna via PEC dei documenti di pagamento**" nei confronti dei contribuenti che risultano titolari di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC). **L'avvenuta accettazione e consegna della PEC sostituisce l'invio del documento cartaceo.**

Il consorzio, oltre agli indirizzi che saranno volontariamente rilasciati dai contribuenti, effettuerà delle campagne di acquisizione presso INI-PEC (di Camera di Commercio) degli indirizzi PEC dei propri contribuenti imprese e/o liberi professionisti oltre all'Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD) in fase di prossima attivazione.

#### Art. 11 Modalità di pagamento

Nel rispetto delle disposizioni di legge, il Consorzio di Bonifica centro sud Puglia ha aderito al sistema di pagamenti elettronici "**pagoPA**". Pertanto, fino a quando resterà immutato tale assetto, al documento di pagamento non verrà allegato il classico bollettino postale premarcato bensì uno specifico avviso, predisposto dal sistema pagoPA, che consentirà un pagamento rapido e sicuro.

Maggiori approfondimenti alla pagina web: <https://www.pagopa.gov.it>.

Il documento di pagamento, decorso il termine ultimo per il versamento, verrà annullato dal Consorzio e non sarà più pagabile.

Versamenti tardivi non autorizzati o comunque eseguiti con modalità di pagamento non conformi al sistema pagoPA non saranno accettati.

Per gli importi non versati verrà successivamente attivata la riscossione tramite cartella di pagamento notificata con conseguente aggravio per diritti di notifica, oneri di riscossione dovuti all'eventuale Agente della riscossione



e/o alla fase riscossiva, spese per procedure esecutive nonché ulteriori esborsi dovuti a more ed interessi per il ritardato pagamento del debito consortile.

#### **Art. 12 Riscossione spontanea mediante cartella**

Per gli importi non versati entro il termine di scadenza previsto per gli avvisi di pagamento, il Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia attiva, come dovuto, la riscossione a mezzo ruolo, non derivante da inadempimento. L'importo del contributo richiesto rimane pertanto invariato rispetto alla richiesta originale. Con l'iscrizione a ruolo, il Consorzio di bonifica incarica l'Agente della riscossione di richiedere il pagamento al contribuente attraverso l'invio della cartella di pagamento.

La cartella di pagamento è un atto di riscossione unico emesso dall'Agente della riscossione competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente, per la riscossione dei debiti che il contribuente ha in quel periodo nei confronti di qualsiasi Ente a livello nazionale.

La notifica della cartella di pagamento è effettuata presso il domicilio fiscale, anche digitale, del contribuente dal personale dell'Agente della riscossione o da altri soggetti abilitati. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Ditte individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici, ricevono le notifiche delle cartelle di pagamento esclusivamente tramite PEC, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

In applicazione delle disposizioni di legge che regolano le notifiche ed il domicilio digitale, nonché delle disposizioni in materia di tributi, è possibile adottare altre forme di notifica o estendere la platea dei destinatari delle notifiche telematiche.

Per l'operazione di notifica il contribuente deve corrispondere all'Agente della riscossione i relativi diritti già compresi nell'importo complessivo della cartella.

Per i versamenti effettuati entro il termine di 60 gg. dalla notifica della cartella di pagamento, relativi a ruoli consegnati all'Agente di riscossione, al contribuente sono addebitati anche gli oneri di riscossione determinati nella misura stabilita dalla legge.

Per i versamenti effettuati oltre il termine di 60 gg. dalla notifica della cartella di pagamento al contribuente sono addebitati gli oneri di riscossione determinati in percentuale rispetto alla somma iscritta a ruolo nella misura stabilita dalla legge, a cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo secondo le disposizioni di legge, a decorrere dalla data della notifica.

Nella cartella è indicato l'importo totale da saldare e il dettaglio dei singoli ruoli che lo compongono, gli eventuali interessi, sanzioni, aggio e altre spese. Per ciascun ruolo è indicato l'Ente impositore e i relativi contatti, oltre le informazioni aggiuntive che giustificano la richiesta contributiva.

Le richieste di sgravio o sospensione della riscossione che attengano la fondatezza della pretesa tributaria devono essere indirizzate al Consorzio di bonifica il quale, ricorrendone le condizioni, provvede ad inviare telematicamente il necessario provvedimento all'Agente della riscossione.

In ogni caso il Consorzio di bonifica risponde del contributo richiesto, mentre l'Agente della riscossione risponde della procedura di riscossione del ruolo.



I versamenti degli importi richiesti mediante cartella di pagamento notificata dal soggetto incaricato per la riscossione non possono essere effettuati direttamente a favore del Consorzio. Tali eventuali versamenti non potranno essere accettati e saranno rimborsati al contribuente che sarà tenuto comunque al pagamento della cartella notificata.

Il ricorso avverso la cartella di pagamento può essere presentato in base alle seguenti modalità e termini. È possibile presentare ricorso sia in via amministrativa sia giudiziaria.

- **In via amministrativa** il ricorso si propone all'Amministrazione Consortile nel termine di 30 giorni dalla notifica della cartella, al fine di denunciare errori materiali o duplicazioni dell'iscrizione.
- **In via giudiziaria** è possibile contestare la legittimità del potere impositivo del Consorzio mediante ricorso da formularsi dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente entro il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella.

#### Art. 13 Attività di controllo e verifica

1. Il settore Catasto e Tributi, in seno all'Area Agraria provvede al controllo delle dichiarazioni, denunce, comunicazioni, versamenti e, in generale, di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti dalle norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'ambito dell'attività di controllo il settore Catasto e Tributi invita il contribuente a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari allorché necessario ai fini del completamento delle procedure di controllo.

#### Art. 14 Rateazione delle somme dovute nella fase di riscossione

1. Fatto salvo quanto disposto nei regolamenti dei singoli tributi, su richiesta del soggetto debitore, il Funzionario responsabile dell'entrata, nelle situazioni di temporanea, obiettiva e documentata difficoltà economica dello stesso, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute con le seguenti modalità: fino a un massimo di 6 rate mensili per importi inferiori a 1.000 euro, elevabili fino a 12 per importi uguali o superiori a 1.000 euro, comprensivo di eventuali interessi legali e/o moratori. Se l'importo complessivamente dovuto è superiore a € 15.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia, mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria, rilasciata, rispettivamente, da Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate a costituire cauzioni con polizze fidejussorie, a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici, incluse nell'elenco dell'art.1, lettera "c" della legge 348 del 10/06/82, che dovrà rispettare le disposizioni previste; in caso di mancato rispetto delle precitate disposizioni la rateizzazione non verrà accordata. Resta in ogni caso la disponibilità a consentire, su specifica e motivata richiesta del contribuente, rateizzazioni più dilazionate secondo disposizioni legislative applicabili.
2. La concessione della rateazione è subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della correttezza del contribuente in riferimento all'assolvimento degli obblighi relativi ad altri piani di rientro già concessi.
3. La richiesta di rateazione deve essere presentata entro il termine indicato dal titolo di pagamento e comunque non inferiore a 60 giorni dalla notifica del titolo.



4. L'importo dovuto verrà maggiorato dagli interessi calcolati a norma di legge in base al periodo di proroga, fatte salve specifiche disposizioni contenute in norme regolamentari che disciplinano le singole entrate.
5. In caso di ritardo nel pagamento di una rata superiore a quindici giorni:
  - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione, maggiorato degli interessi di mora.

#### **Art. 15 Autotutela**

1. Il Funzionario responsabile del procedimento, d'ufficio o su istanza di parte, procede all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
3. Nella valutazione del ricorso all'autotutela, anche in pendenza di giudizio, il Funzionario responsabile del procedimento deve esaminare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia le prospettive della eventuale fase giudiziale.
4. In ogni caso, il Funzionario responsabile del procedimento procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
  - a. errore di persona o di soggetto passivo;
  - b. evidente errore logico;
  - c. errore sul presupposto dell'entrata;
  - d. doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
  - e. prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - f. mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
  - g. errore di calcolo nella liquidazione dell'entrata;
  - h. sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Consorzio.

#### **Art. 16 Contenzioso tributario**

1. La competenza del procedimento di costituzione in giudizio nel contenzioso tributario, alla costituzione in giudizio nel contenzioso tributario, alla proposizione appello e adesione alla conciliazione ricade in capo alla struttura dirigenziale individuata nell'apposita disciplina regolamentare del Consorzio in materia di organizzazione degli uffici consortili.



2. Ove opportuno e necessario, per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico e/o di elevata rilevanza economica, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.
3. In caso di affidamento in concessione o mediante appalto della gestione dell'entrata tributaria, l'eventuale insorgenza di controversie amministrative o giurisdizionali inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere dal soggetto gestore comporterà l'assunzione a carico dello stesso di tutti gli oneri, economici e non, relativi a dette controversie. Legittimato a stare in giudizio sarà lo stesso soggetto gestore che, pertanto, subentrerà al Consorzio nel contenzioso.

#### **Art. 17 Rimborsi e compensazioni**

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto in forma scritta entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologie di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Qualora venga constatata la presenza di motivi ostativi al riconoscimento, in tutto o in parte, dell'importo richiesto a rimborso, il funzionario responsabile informa il debitore precisando che egli può produrre i chiarimenti e la documentazione integrativa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Il rimborso è disposto entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. In presenza della comunicazione di cui al comma precedente, il termine per la conclusione del procedimento si interrompe dalla data di invio della comunicazione, per riprendere una volta pervenuta risposta del contribuente o, in mancanza, allo scadere del termine previsto per rispondere.

#### **Art. 18 Crediti di modesta entità**

Gli importi dei contributi annuali di valore pari o inferiore a euro 12,00, ai sensi dell'art. 25 della Legge n.289 del 27.12.2002, sono considerati di modesto ammontare quale soglia minima per la non economicità della procedura di esazione e pertanto saranno accorpate con le annualità successive ai fini della riscossione.

#### **Art. 19 Trattamento dei dati**

1. I dati acquisiti in relazione alla gestione delle entrate e la loro elaborazione sono effettuati per esclusive finalità istituzionali, in forza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano i tributi del Consorzio.
2. In ogni caso i dati non potranno essere forniti a terzi esterni al Consorzio, salvo che la comunicazione non sia prevista da disposizioni di legge o regolamento.
3. I dati potranno essere forniti a terzi affidatari di pubblici servizi o della gestione delle entrate, per le attività di istituto o per la prosecuzione di azioni esecutive, le cui convenzioni attuative regoleranno il diritto di accesso, utilizzo e riservatezza dei dati comunali.
4. I dati potranno essere forniti ai patrocinanti in giudizio degli interessi del Consorzio.
5. Salvo che non sia altrimenti disposto il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del servizio che cura le attività di liquidazione, accertamento o riscossione dell'entrata. In caso di affidamento a terzi,



gli affidatari comunicheranno all'amministrazione consortile i nominativi dei soggetti titolari e responsabili del trattamento.

6. Il Titolare del trattamento, come individuato ai sensi delle relative disposizioni, curerà l'applicazione delle normative in materia di trattamento dei dati personali.
7. I dati raccolti da terzi affidatari nell'ambito dell'attività affidata, restano di proprietà esclusiva del Consorzio. Alla cessazione dell'affidamento saranno trasmessi, nella forma richiesta dal Consorzio ai settori dell'Ente dallo stesso indicati, entro sessanta giorni dalla cessazione dell'affidamento. Il terzo che ha cessato l'affidamento si impegna a distruggere i dati di cui è in possesso alla scadenza di un anno dalla cessazione del rapporto contrattuale con il Consorzio.

#### **Art. 20 Rinvio e coordinamento**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti alla riscossione delle entrate consortili con particolare riferimento al R.D. n. 215 del 13/02/1933 ed alle Leggi Regionali pugliesi n. 12 del 21 giugno 2011, n. 4 del 13 marzo 2012 e n. 1 del 3 febbraio 2017.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento, per quanto attiene al Responsabile della Riscossione, integrano e si coordinano con quanto previsto dal Regolamento di Contabilità.
3. Restano salve le disposizioni contenute in altri Regolamenti dell'Ente che dettano norme di dettaglio delle singole entrate tributarie.

#### **Art. 21 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore ed esplica i propri effetti a decorrere dalla riscossione bonaria per i contributi consortili che saranno emessi per l'annualità 2024, previo completamento del procedimento di approvazione del presente regolamento ai sensi della Legge regionale n.4/2012.